

Disciplinare per la gestione e manutenzione del verde delle rotatorie e delle aiuole lungo la rete viaria provinciale

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Disciplinare regola la cura del verde all'interno delle rotatorie e delle aree pubbliche di pertinenza stradale che, in base alla stipula di apposita convenzione saranno gestite da soggetti pubblici e privati (imprese, enti, consorzi, o.n.l.u.s. ecc), dietro autorizzazione alla posa di pannelli e preinsegne pubblicitarie che rendano noto il soggetto che effettua la manutenzione.
2. L'elenco delle rotatorie e delle aree pubbliche di proprietà provinciale oggetto del presente Disciplinare viene aggiornato dal Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo.
3. Le convenzioni o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Disciplinare (stipulate/rilasciate dalla Provincia di Ascoli Piceno) restano in vigore fino alla scadenza. La ditta che ha gestito la manutenzione in base a precedenti convenzioni può esercitare il diritto di prelazione per l'affidamento, previo adeguamento della proposta di manutenzione alle disposizioni del presente disciplinare.
4. Ciascun soggetto non può gestire un numero di rotatorie o aree di pertinenza stradale superiore a 2 (due) fatta eccezione per i comuni, limitatamente alle rotatorie presenti nel proprio territorio.
5. Ciascuna area può avere un solo soggetto gestore.

ART. 2 GESTIONE DEL VERDE

1. La ditta che abbia realizzato e ceduto a titolo gratuito, in base ad accordi pubblici, una rotatoria alla Provincia ha diritto di prelazione per la manutenzione del verde all'interno e in prossimità della stessa. Qualora la ditta rinunci alla manutenzione delle aree a verde la Provincia procederà all'assegnazione nei modi previsti dal presente Disciplinare.
2. Per le rotatorie o aiuole spartitraffico realizzate direttamente da Enti pubblici la Provincia dovrà provvedere alla loro classificazione nel novero del proprio patrimonio indisponibile. Solo successivamente si potrà verificare la disponibilità degli stessi enti a curare la manutenzione di tali aree e a stipulare la relativa convenzione. Nel caso in cui i suddetti enti non fossero interessati ad effettuare la manutenzione la Provincia potrà affidarla ad altri soggetti in base al presente Disciplinare.
3. La gestione di un numero massimo di 4 aree di intersezione (di cui n. 2 aiuole centrali delle rotatorie e n. 2 altri spazi), potrà essere affidata dalla Provincia ad associazioni o.n.l.u.s., con priorità di quelle a carattere sociale con finalità di recupero delle persone svantaggiate, che ne facciano richiesta in risposta ad un apposito bando pubblico, previa valutazione della proposta manutentiva.
4. Per tutte le aree che non siano risultate di interesse né dei privati che le hanno realizzate, né di enti pubblici, né delle o.n.l.u.s., verrà emesso apposito bando pubblico per l'affidamento della gestione a soggetti privati interessati ai sensi degli articoli che seguono e nel rispetto del vigente regolamento provinciale in materia di sponsorizzazioni.

ART. 3 BANDO PER LA GESTIONE DEL VERDE

1. La Provincia emette un avviso pubblico per la selezione di soggetti ai quali affidare la manutenzione del verde di ciascuno degli spazi e aree pubbliche di proprietà di cui all'articolo precedente.

2. Il bando deve indicare le aree oggetto di manutenzione, prevedere la presentazione di un progetto di arredo e manutenzione delle stesse, individuare i criteri di valutazione dei progetti, nonché gli oneri e gli obblighi dei soggetti affidatari.

3. In linea generale i criteri di valutazione dei progetti dovranno riguardare i seguenti aspetti:

- Valutazione della rispondenza del progetto ai requisiti minimi posti dal presente Disciplinare e alle normative vigenti (Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione);
- Livello di definizione progettuale;
- Soluzioni impiantistiche: irrigazione, illuminazione ecc.;
- Tipologia e conformazione della piantumazione: scelta e assortimento delle essenze, progressività della fioritura;
- Qualità del progetto di gestione e manutenzione (livello di definizione e cronoprogramma);
- Tempistica per la realizzazione del progetto.

4. Il bando potrà prevedere che l'offerta contenga anche una proposta economica di sponsorizzazione, di importo superiore a quello minimo indicato, adeguata per il ritorno di immagine di cui il soggetto affidatario potrà beneficiare.

5. Alla scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione delle domande il dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica provvederà a nominare apposita commissione di valutazione composta da membri interni alla Provincia.

6. Per ciascuno spazio e area pubblica verrà stilata una graduatoria di merito dei soggetti richiedenti che tenga conto dei contenuti e della qualità della proposta progettuale, della sicurezza stradale, nonché dell'entità della proposta economica.

7. Qualora non venissero presentate domande per la gestione di alcune delle aree, la Provincia si riserva di scegliere il gestore mediante trattativa privata.

8. L'affidamento avverrà tramite la stipula di apposita convenzione, della durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile dietro richiesta presentata con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

9. Per le 4 aree di intersezione di cui al precedente articolo 3 comma 3, assegnate alle o.n.l.u.s., la commissione di cui al precedente comma 5 valuterà le proposte presentate ed assegnerà ciascuna area in relazione alle richieste, sulla base dei seguenti criteri:

- priorità per quelle di cui all'art. 2 comma 3;
- assenza di finalità lucrativa;
- qualità della soluzione proposta;
- rotazione triennale, qualora vi sia un numero di richiedenti superiore a 4, con proposte di gestione valutate idonee.

ART. 4

REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

La richiesta di gestione della manutenzione delle aree oggetto del presente disciplinare dovrà essere formulata in forma scritta, corredata di tutta la documentazione prescritta dal bando e di autocertificazioni sottoscritte dai soggetti muniti dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza della condizione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti del potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

c) per i soggetti pubblici:

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

In ogni caso non è consentita la forma di sponsorizzazione di cui al presente disciplinare, da parte di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

ART. 5 PIANO DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire il mantenimento delle aree in perfette condizioni il soggetto affidatario dovrà provvedere all'esecuzione delle seguenti opere:

- modellare il terreno garantendo sempre la visibilità oltre la rotatoria;
- non creare avvallamenti con fondo a quota inferiore rispetto alla superficie stradale della rotatoria;
- non realizzare sistemazioni di terreno che comportino lo scivolamento di terra, di materiale di risulta o di acqua sulla sede stradale;
- realizzare un impianto di irrigazione alimentato con acqua non potabile o con eventuale pozzo;
- impiantare nell'area essenze per "prato inglese", arbusti striscianti e fiori che non superino un'altezza di 40 cm;
- garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e di irrigazione mediante allacciamento ai servizi di rete esistenti adottando sistemi e tecniche tali da evitare disagi e situazioni di pericolo per la circolazione stradale durante e dopo l'irrigazione;
- farsi carico di tutte le spese per la realizzazione degli impianti necessari per la manutenzione a verde e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- farsi carico di tutte le spese per gli allacci delle eventuali utenze (es. energia elettrica) necessarie per la manutenzione a verde;
- non posizionare nell'area verde transenne, panchine o sedili, impropri in area che non deve essere accessibile per la sicurezza stradale.

Per garantire elevati requisiti estetici, la manutenzione del tappeto erboso "prato inglese" deve essere eseguita in modo intensivo, evitando l'insorgenza di malattie, lo sviluppo di erbe infestanti, il diradamento ed il deperimento del prato. Al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni delle aree e l'attecchimento delle specie messe a dimora, il soggetto affidatario dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:

Tosatura: I tagli devono essere eseguiti con la frequenza ottimale in ogni stagione. Quando l'erba raggiunge i 6 - 7 cm, il taglio deve essere eseguito in modo uniforme ad una altezza compresa tra i 3 e 5 cm, più alta durante il periodo estivo (5 cm.). L'altezza di taglio deve essere uniforme su tutta la superficie.

Contestualmente alla tosatura devono essere eliminate le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sul tappeto erboso. Il materiale di risulta deve essere rimosso totalmente dall'area entro la giornata lavorativa.

Rigenerazione: deve essere effettuata in autunno mediante arieggiatura del tappeto erboso ed eliminazione del "feltro", semina con apposite sementi, apporto di sabbia, terriccio e concimazione.

Ripristini:

Il ripristino del livellamento della superficie: si deve effettuare risistemando le zone avvallate e depresse di terreno mediante riporto di terreno vegetale e successiva semina.

Il ripristino del prato nelle zone calpestate e costipate: deve avvenire mediante lavorazione del terreno e correzione della struttura con aggiunta di materiali porosi o ammendanti, lavorazioni complementari e semina.

Concimazioni/correzioni: praticare due/tre distribuzioni all'anno di concimi a lenta cessione, applicate su prato asciutto e seguite da irrigazione. Per migliorare il pH del terreno così da evitare l'ingiallimento e lo sviluppo di muschio sulla superficie, la concimazione autunnale deve prevedere l'aggiunta di prodotti a base di ferro.

Diserbo: si devono eseguire i necessari diserbi intervenendo esclusivamente con lavorazioni manuali e/o meccaniche escludendo categoricamente qualsiasi prodotto di antigerminanti di natura chimica;

Pulizia: l'asportazione di ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica e foglie) deve essere completa e accurata e deve avvenire con cadenza settimanale nel periodo autunnale e all'occorrenza nel resto dell'anno.

Impianto di irrigazione: devono essere assicurati il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate e lo svuotamento degli impianti prima del periodo invernale per prevenirne la rottura a causa del gelo.

Fiori e arbusti: le piante dovranno essere curate in maniera tale che non sviluppino un'altezza superiore a 40 cm.

ART. 6 INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

1. A fronte della manutenzione delle aree, ciascun affidatario ha diritto alla collocazione di un numero di pannelli indicanti la propria ragione sociale pari al numero di tronchi di strada che confluiscono sull'area oggetto di convenzione. Spetta al soggetto affidatario l'onere per la fornitura del pannello redatto secondo le modalità indicate di seguito.

2. I pannelli dovranno essere realizzati e posti in opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Siano monofacciali, non eccedano il formato dimensionale unico di cm 90x60 e abbiano scritte nere o colorate su fondo bianco;
- Non siano rifrangenti, né luminosi, né direttamente illuminati per evitare disturbo visivo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- Non eccedano in altezza, da terra, di 30 cm dal bordo inferiore e nel caso di rotatorie siano ubicati esclusivamente nell'aiuola centrale;
- Siano orientati parallelamente al cordolo della rotatoria e siano inclinati di circa 45 gradi rispetto al piano stradale;
- Nel caso di rotatorie siano disposti lungo una circonferenza concentrica che risulti arretrata di almeno 1,50 metri dal cordolo di contenimento dell'area verde;
- I supporti e le plance, pur garantendo la stabilità propria dovranno essere realizzati con materiali che non pongano resistenza all'eventuale impatto di un veicolo (es. pannelli in plastica ondulati, ecc).

3. Il pannello, il cui bozzetto grafico è riportato nel bando di cui all'art. 3, è l'unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale e gli impianti necessari alla manutenzione, previa approvazione della Provincia di Fermo.

4. Sui pannelli sopra descritti potrà essere inserita solo la reclamizzazione del soggetto affidatario della manutenzione, eventualmente completata da simboli e da marchi; è vietato collocare sugli stessi pubblicità di altre aziende, imprese, ditte ecc..

5. La collocazione sulla rotatoria dei predetti pannelli è stabilita dal Settore Viabilità della Provincia di Fermo.

6. L'affidatario, per installare i pannelli di cui al presente articolo, dovrà ottenere le relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e del Regolamento provinciale sui mezzi Pubblicitari e impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti

ART. 7

PREINSEGNE PUBBLICITARIE IN PROSSIMITÀ DELLE ROTATORIE

1. In conformità all'art. 3, lettera B), punto 10 del Regolamento provinciale per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione e in considerazione del prevalente interesse pubblico della Provincia connesso con la realizzazione e manutenzione delle rotatorie, fuori dai centri abitati, qualora sussistano i requisiti tecnici, si applica la deroga alle distanze minime di 500 metri prima di una intersezione, prevista dall'art. 51 comma 13 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. La deroga consente di installare le preinsegne nel rispetto dello spazio di avvistamento di 80 metri prima e 40 metri dopo i segnali stradali che precedono la rotatoria.

2. I soggetti di cui all'art. 2 commi 1, 2 e 3 hanno diritto di prelazione per l'installazione, ove consentito, di un massimo di n. 6 preinsegne in ogni ramo dei tratti stradali provinciali che confluiscono sulla rotatoria, soggette al pagamento delle tariffe in vigore, deliberate dalla Giunta Provinciale sulla base del regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione. I soggetti privati affidatari della manutenzione a seguito di bando pubblico avranno diritto all'installazione di massimo di 3 preinsegne in ogni ramo dei tratti stradali provinciali che confluiscono sulla rotatoria o sull'area oggetto di intervento. Qualora i soggetti di cui sopra rinuncino all'installazione di tutte o di alcune delle preinsegne si procederà all'assegnazione delle posizioni, per un massimo di due per ogni richiedente, secondo le norme del C.d.S. del relativo Regolamento di attuazione e del Regolamento Provinciale per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione.

3. Nel caso di rotatorie ricadenti all'interno dei centri abitati le disposizioni di al presente articolo dovranno essere approvate dai comuni territorialmente competenti nel rispetto dell'articolo 23 del Codice della strada e dell'articolo 51 commi 4 e 6 del Regolamento di attuazione.

ART. 8

TRANSENNE PARAPEDONALI

1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettera D) del vigente Regolamento provinciale per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione a ciascun affidatario viene riservata la facoltà di installare n. 4 impianti pubblicitari di servizio (transenne parapetonali) in prossimità delle aree di intersezione e precisamente lungo la corona esterna delle rotatorie. È vietata l'installazione all'interno delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico.

ART. 9

CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'AREA - DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

1. La consegna e riconsegna dell'area deve avvenire mediante la compilazione e la sottoscrizione di un verbale di consegna tra la Provincia e il soggetto affidatario con allegata documentazione fotografica dello stato di fatto.

2. L'area deve essere data in consegna all'affidatario con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quanto altro presente all'atto di firma della convenzione.

3. L'affidatario, nella realizzazione e manutenzione dell'impianto di irrigazione e nella gestione e manutenzione del verde deve prestare particolare attenzione alle opere installate all'interno della rotatoria (impianto di illuminazione, torre faro, segnaletica verticale...).

4. La Provincia si riserva la facoltà di accedere alle aree concesse ogni qualvolta sia necessario per ragioni di pubblico interesse e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade, delle sue pertinenze e di impianti, manufatti, strutture ed attrezzature ubicate all'interno dell'area in oggetto.

5.La Provincia e altri enti o imprese autorizzate o con nulla osta della Provincia stessa, in qualsiasi momento, possono intervenire per la sistemazione e la modifica di impianti, servizi o strutture interferenti con la pertinenza stradale oggetto di convenzione e a conclusione degli interventi devono ripristinare le zone interessate.

6.Il soggetto affidatario non può sollevare eccezione alcuna su tempi e modi di realizzazione degli interventi stessi.

7.La Provincia si riserva la facoltà di intervenire senza preavviso e senza comunicazione per modificare, sostituire, integrare la segnaletica stradale verticale installata all'interno delle aree affidate in gestione sia per intervenute esigenze di sicurezza della circolazione, sia in seguito a modifiche normative, sia per esigenze temporanee di circolazione.

8.La Provincia di Fermo ha la facoltà di ritornare nel pieno possesso delle aree per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità provinciale oppure per la risoluzione della convenzione, previa comunicazione scritta, senza alcuna formalità legale e senza che l'affidatario possa pretendere nulla.

ART. 10

ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1.Il soggetto affidatario della manutenzione del verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni a terzi imputabili alla cattiva manutenzione e gestione dell'area. In particolare l'affidatario dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale della rotatoria e delle aiuole.

2.L'affidatario dovrà mantenere funzionali e preservare in buono stato di conservazione le banchine e le relative pertinenze stradali (tombini e fossi qualora esistenti all'interno della rotatoria, scarpate, ecc) poste nell'area di intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni lungo le quali insistono le aree in gestione, per circa 50 metri.

3.È riconosciuta al soggetto affidatario la facoltà di avvalersi di ditte specializzate per la manutenzione del verde, previa autorizzazione scritta del Settore Viabilità provinciale.

4.Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in materia (D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002).

5.Il soggetto affidatario e gli eventuali terzi autorizzati dovranno osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica e rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato a qualunque titolo per lo svolgimento delle attività necessarie alla manutenzione del verde e alla realizzazione e manutenzione degli eventuali impianti tecnologici.

6.Il soggetto affidatario resta comunque l'unico responsabile della corretta esecuzione della gestione e manutenzione dell'area verde.

7.La manutenzione straordinaria del verde e degli impianti tecnologici realizzati dall'affidatario è a totale carico dello stesso che deve effettuarla in tempi compatibili con il mantenimento del decoro e dell'efficienza continua della sistemazione e dell'arredo dell'area assumendosi ogni e conseguente rischio afferente la gestione dell'area oggetto di convenzione.

8.Per il periodo di gestione delle aree in convenzione la Provincia è esonerata da qualsiasi rischio e responsabilità relative alla gestione e manutenzione dell'area verde e degli eventuali impianti tecnologici installati dai soggetti affidatari.

9.Se durante l'esecuzione dei lavori, a cura del soggetto affidatario (o terzo all'uopo autorizzato) dovessero essere danneggiati manufatti e/o strutture esistenti, lo stesso dovrà provvedere a riparare i danni e/o a sostituire le strutture danneggiate.

10. Soltanto nel caso di danni causati da terzi alle attrezzature installate dalla Provincia (es. torre faro, segnaletica, investite da veicoli) gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle stesse verranno effettuati direttamente dalla Provincia .

ART. 11

VERIFICHE

1. I tecnici del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo hanno la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più idonei, periodiche verifiche finalizzate all'accertamento della correttezza degli adempimenti convenuti e della qualità della manutenzione effettuata.
2. I soggetti affidatari sono tenuti a garantire ai tecnici provinciali tutta la collaborazione necessaria durante l'esecuzione dei controlli.
3. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione ai fini del decoro o risulti pericolosa per la circolazione stradale.
4. L'affidatario potrà rinunciare alla convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi almeno 60 giorni prima della data di rinuncia.
5. Con la risoluzione, rinuncia o scadenza della convenzione l'area verde torna nella piena disponibilità della Provincia e gli eventuali impianti tecnici realizzati dall'affidatario (irrigazione, elettrico, ecc) passano in proprietà della stessa che può provvedere direttamente alla manutenzione dell'area o può affidarla ad altri soggetti ai sensi del presente disciplinare, eventualmente scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 3. Le eventuali utenze vengono volturate all'Amministrazione Provinciale o Comunale.
6. La Provincia può procedere alla risoluzione della convenzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora accerti che l'affidatario abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine della Provincia, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono. La risoluzione della convenzione avverrà, previa messa in mora alla quale potranno seguire le controdeduzioni dell'affidatario, con provvedimento motivato della Provincia comunicato tramite notifica o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Per non incorrere in spese di gestione troppo elevate è tuttavia facoltà della Provincia di Fermo decidere, alla scadenza della convenzione o a seguito di risoluzione, il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Disciplinare saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici provinciali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 13

NORME FINALI

1. Per quanto applicabile si richiama l'efficacia del vigente regolamento provinciale in materia di sponsorizzazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 30-09-2010 e del regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 30-12-2010.
2. Per ogni aspetto afferente la materia che non sia stato esplicitato nel presente disciplinare, si fa rinvio:
 - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D. Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii. nonché ad altra normativa specifica in materia.